
INCENTIVI FISCALI PER LE PMI CHE INVESTONO IN BENI STRUMENTALI

30 MARZO 2022

ING. CARLO ANDREOLI



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA VERONA



punto
impresa
digitale

Disclaimer

Questa presentazione ha unicamente scopi informativi. Le informazioni in essa contenute sono fornite senza alcuna garanzia o assicurazione di qualsiasi tipo. In particolare non si fornisce alcuna garanzia o assicurazione che tali informazioni siano esenti da errori o da omissioni, né che siano aggiornate alla data. L'autore/gli autori di questa presentazione non potranno essere ritenuti responsabili per danni diretti, indiretti, consequenziali, incidentali derivanti da qualunque uso, interpretazione od azione correlata o conseguente a questa presentazione. Tutti i nomi di prodotti o società (se presenti) sono utilizzati al solo scopo di identificarli; essi possono essere marchi depositati dei loro rispettivi proprietari. Questa presentazione è protetta dai diritti di copyright. Essa non può essere riprodotta, distribuita o pubblicata, in tutto o in parte, in qualunque forma (cartacea e/o elettronica) senza il preventivo consenso scritto da parte dell'autore/degli autori.

This presentation is intended for information purposes only. The information which it contains is provided without any warranty, guarantee, or assurance of any kind. Particularly, it does not provide any warranty, guarantee, or assurance that this information is free from errors or omissions and is accurate as of the date, either. The author(s) of this presentation cannot be held responsible for direct, indirect, consequential, incidental, or punitive damages from whatever use, interpretation or action which is related to or consequent upon this presentation. All products or company names (if any) are used for identification purposes only, and may be trademarks of their respective owners. This presentation is protected by copyright. It may not be reproduced, distributed or published, in whole or in part, in any form (on paper and/or electronic form) without prior written consent of the author(s).

QUADRO DI RIFERIMENTO


CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI

CONCLUSIONE



Genesi del concetto 4.0

La crisi economica 2008 – 2014



*OECD Organization for Economic Cooperation and Development
 **Rapporto Analisi dei Settori Industriali - Prometeia

Fonte: RISE Research & Innovation for Smart Enterprises (Laboratorio di ricerca dell'Università di Brescia – Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale – www.rise.it)

Il piano governativo tedesco «Industrie 4.0»

Il governo tedesco per primo, nel **2011**, ha definito una strategia nazionale denominata «**Industrie 4.0**» (1):

- a sostegno del comparto manifatturiero, per ammodernarlo e renderlo più competitivo (2)
- individuando nella digitalizzazione e nell'innovazione le linee di sviluppo per definire la nuova fabbrica integrata e interconnessa lungo tutta la catena del valore (compresi clienti, fornitori, *partners*)
- per guidare le aziende nel processo di trasformazione

(1) Tale termine fu impiegato per la prima volta in una relazione tenuta alla Fiera di Hannover del 2011, in cui fu preannunciato lo «*Zukunftsprojekt Industrie 4.0*».

(2) Forschungsunion, acatech: «*Securing the future of German manufacturing industry - Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0 - Final report of the Industrie 4.0 Working Group*», 2013

Gli altri piani governativi

Sulla scia di quanto verificatosi in Germania sono stati avviati diversi piani, sia in Europa che nel resto del mondo (1)



(1) <https://www.industriaitaliana.it/la-quarta-rivoluzione-industriale-nel-mondo>

Evoluzione normativa

Piano Nazionale Industria 4.0

- In Italia nel **2016** il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) attiva il **Piano Nazionale Industria 4.0** al fine di incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.

Piano Nazionale Impresa 4.0

- In Italia nel 2016 il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) attiva il **Piano Nazionale Industria 4.0** al fine di incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.
- Esso viene poi (dal 2018) denominato **Piano Nazionale Impresa 4.0** per sottolineare che i benefici previsti non sono rivolti soltanto all'industria, ma a qualsiasi impresa, anche a quelle operanti nel settore terziario del commercio e dei servizi.

Piano Nazionale Transizione 4.0

- In Italia nel 2016 il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) attiva il **Piano Nazionale Industria 4.0** al fine di incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.
- Esso viene poi (dal 2018) denominato **Piano Nazionale Impresa 4.0** per sottolineare che i benefici previsti non sono rivolti soltanto all'industria, ma a qualsiasi impresa, anche a quelle operanti nel settore terziario del commercio e dei servizi.
- Infine (dal 2019) si parla di **Piano Nazionale Transizione 4.0** per sottolineare:
 - La fruibilità delle misure alla platea di imprese più ampia possibile
 - Una maggiore lungimiranza delle misure programmando la loro revisione in ottica pluriennale

Piani Nazionali 4.0 – Incentivi fiscali

I Piani Nazionali 4.0 contemplano incentivi fiscali per:



Investimenti in beni strumentali

- Ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica
- Formazione 4.0

www.mise.gov.it/index.php/it/transizione40

Normativa di riferimento per investimenti in beni strumentali

- Legge di Stabilità 2016 – Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Art. 1, commi 91-94 e 97)
 - Introduce il super ammortamento per investimenti in beni ordinari
- Legge di Bilancio 2017 – Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Art. 1, commi 8-13)
 - Introduce l'iper ammortamento per investimenti in beni 4.0
- Legge di Bilancio 2018 – Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Art. 1, commi 29-36)
- Legge di Bilancio 2019 – Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Art. 1, commi 60-64)
- Legge di Bilancio 2020 – Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Art. 1, commi 184-197)
 - Sopprime il super e l'iper ammortamento e introduce il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Legge di Bilancio 2021

La Legge di Bilancio 2021 – Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Art. 1, commi 1051-1067):

- **Prevede il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali per la generalità dei beni strumentali:**
 - Beni materiali e immateriali «ordinari» (commi 1054-1055)
 - Beni materiali e immateriali «4.0» (commi 1056-1063)
- **Estende nel tempo la durata delle misure: i crediti d'imposta sono previsti per 2 anni (2021 e 2022)**

Legge di Bilancio 2022

La Legge di Bilancio 2022 – Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Art. 1, commi 44 e 45):

- **Proroga di tre anni, fino al 2025**, riducendone progressivamente le aliquote («décalage»), **il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0**

Transizione 4.0 e PNRR

Long-term EU Budget



- La UE dispone di un Quadro Finanziario Pluriennale (Long-term Budget ovvero bilancio a lungo termine) di durata settennale.
Attualmente è in vigore il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) della UE per il periodo 2021-2027 (1)
- I bilanci annuali della UE, che stabiliscono le spese e le entrate dell'Unione europea relative a un esercizio, devono inserirsi nei limiti di spesa (massimali) stabiliti dal QFP.

(1) Adottato a seguito dell'approvazione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020
<https://www.consilium.europa.eu/it/policies/the-eu-budget/long-term-eu-budget-2021-2027>

NextGenerationEU



- Il NextGenerationEU (NGEU) è un **intervento straordinario che si aggiunge al bilancio a lungo termine della UE su base temporanea** per un ammontare pari a 750 miliardi di euro a prezzi 2018, equivalenti a 806,9 miliardi di euro a prezzi correnti, raccolti per la prima volta tramite obbligazioni della Commissione Europea.
- Ha lo scopo di contribuire a riparare i danni economici e sociali causati dalla pandemia con l'obiettivo di rimettere in piedi l'economia (1)

(1) https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_it

PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza



- Il NextGenerationEU prevede fondi a disposizione dell'Italia per 191,51 miliardi di euro a prezzi correnti (1), in parte sotto forma di trasferimenti a fondo perduto e in parte sotto forma di prestiti
- Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) pianifica gli interventi (2) finanziati con le risorse messe a disposizione dalla UE nell'ambito del NextGenerationEU (3)

(1) <https://www.mise.gov.it/index.php/it/68-incentivi/2042324-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-i-progetti-del-mise>

(2) https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR_0.pdf

(3) Per finanziare ulteriori interventi il Governo italiano ha approvato un Fondo complementare con risorse pari a 30,6 miliardi di euro. Complessivamente, quindi, gli investimenti previsti dal PNRR e dal Fondo complementare sono pari a 222,1 miliardi di euro.

PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza


Il PNRR si articola in 6 **missioni** (1):

	Missione	Risorse stanziare (miliardi €)
1.	Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	40,32
2.	Rivoluzione verde e transizione ecologica	59,47
3.	Infrastrutture per una mobilità sostenibile	25,40
4.	Istruzione e ricerca	30,88
5.	Coesione e inclusione	19,81
6.	Salute	15,63
		191,51

(1) Queste a loro volta si suddividono in **componenti**.

<https://www.governo.it/it/approfondimento/le-missioni-e-le-componenti-del-pnrr/16700>

PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza



PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza



PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza



QUADRO DI RIFERIMENTO

CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI

CONCLUSIONE



CHI

Soggetti beneficiari

- Il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali spetta a **tutte le imprese** (individuali e società):
 - Localizzate sul territorio dello Stato
 - Indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa
 - Inclusi gli enti non commerciali nella misura in cui esercitano un'attività di impresa rilevante ai fini IVA (1)
 - **Gli esercenti arti e professioni e i lavoratori autonomi forfettari possono fruire del credito d'imposta solo per i beni ordinari**

(1) Agenzia delle Entrate, Risposta n. 389 del 22 settembre 2020.

Soggetti beneficiari – Vincoli

La fruizione del beneficio fiscale (credito d'imposta) è **subordinata**:

- Al rispetto, da parte dell'impresa, delle normative in vigore sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008)
- Al corretto adempimento, da parte dell'impresa, degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (1)

(1) Agenzia delle Entrate, Circolare n. 9/E del 23 luglio 2021, paragrafo 5.1.2

Soggetti esclusi

- Sono escluse dal beneficio fiscale (credito d'imposta) le imprese in stato di crisi ovvero:
 - Liquidazione volontaria
 - Fallimento
 - Liquidazione coatta amministrativa
 - Concordato preventivo senza continuità aziendale
 - Altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal codice della crisi d'impresa (D.Lgs. 14/2019) o da altre leggi specialio che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni
- Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

COSA

Classificazione dei beni

Ordinari	Materiali Immateriali
4.0	Materiali Immateriali

Investimenti agevolabili – Criteri di eleggibilità

Sono eleggibili al beneficio fiscale (credito d'imposta) i beni:

- Strumentali all'esercizio d'impresa
- Nuovi
- Destinati a strutture produttive localizzate sul territorio dello Stato
- A prescindere che siano acquistati all'estero
- Dotati delle caratteristiche e dei requisiti previsti dalla legge

Investimenti agevolabili – Criteri di eleggibilità

Sono eleggibili al beneficio fiscale (credito d'imposta) i beni:

- Acquistati
- Acquisiti in leasing
- Realizzati in appalto
- Realizzati in economia da parte del soggetto destinatario dell'agevolazione

Sono beni 4.0:

- I **beni materiali**, di cui all'**Allegato A** della Legge di Bilancio 2017 (Legge 232/2016) (1)
- I **beni immateriali**, di cui all'**Allegato B** della Legge di Bilancio 2017 (Legge 232/2016) (2) (3)

(1) Allegato A modificato dall'art. 7-novies, comma 1, lett. b), c) e d), D.L. 29 dicembre 2016, n. 243 (Decreto Sud), convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18.

(2) Allegato B modificato dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge 205/2017).

(3) Con la Legge di Bilancio 2019 (Legge 145/2018) l'agevolazione viene estesa ai software riportati nell'Allegato B anche se utilizzati in modalità cloud («*software as a service*»).


Beni materiali 4.0

La lista dei **beni materiali 4.0** compresi nell'**Allegato A** si articola in **tre gruppi**:

- I GRUPPO – Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti (13 merceologie)
- II GRUPPO – Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità (9 merceologie)
- III GRUPPO – Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica "4.0" (4 merceologie)

Beni materiali 4.0

Legge 232/2016 – Allegato A



Beni materiali 4.0 – I GRUPPO – Requisiti

- Per la fruizione del credito d'imposta, i beni materiali 4.0 – I GRUPPO, oltre ad appartenere all'elenco dei beni compresi nell'Allegato A, devono soddisfare anche una serie di **requisiti obbligatori** e di **requisiti ulteriori** (1)

5 + 2/3

- (1) Agenzia delle Entrate – Ministero dello Sviluppo Economico, Circolare n. 4/E del 30/03/2017

Beni materiali 4.0 – I GRUPPO – Requisiti obbligatori

I beni materiali 4.0 – I GRUPPO devono essere dotati dei seguenti **requisiti obbligatori (1)**:

RO1	Controllo per mezzo di CNC (<i>Computer Numerical Control</i>) e/o PLC (<i>Programmable Logic Controller</i>)	Specifica del bene
RO2	Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program	A cura del cliente
RO3	Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo	A cura del cliente
RO4	Interfaccia tra uomo e macchina semplice e intuitiva	Specifica del bene
RO5	Rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro	Specifica del bene

(1) Agenzia delle Entrate – Ministero dello Sviluppo Economico, Circolare n. 4/E del 30/03/2017

Beni materiali 4.0 – I GRUPPO – Requisiti ulteriori

I beni materiali 4.0 – I GRUPPO devono essere dotati di almeno due tra i seguenti **requisiti ulteriori (1)**:

RU1	Sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto	Specifica del bene
RU2	Monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo	Specifica del bene
RU3	Caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico)	Specifica del bene


(1) Agenzia delle Entrate – Ministero dello Sviluppo Economico, Circolare n. 4/E del 30/03/2017

Beni immateriali 4.0

- I **beni immateriali 4.0** sono quelli compresi nell'**Allegato B** (software, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni)
- Possono godere del beneficio fiscale solo se legati ai processi aziendali connessi al concetto di «Industria 4.0» (ad esempio: MES ammesso, CRM non ammesso)
- La lista dei software agevolati (Allegato B) fa riferimento ai soli software *stand alone* acquistati come immobilizzazioni immateriali
- I software necessari al funzionamento della macchina (*embedded*) sono considerati parte della stessa e non si deve operare una distinzione tra la componente materiale e quella immateriale dell'acquisto

Beni immateriali 4.0

Legge 232/2016 – Allegato B



Beni esclusi

Sono escluse dal beneficio fiscale le seguenti categorie di investimenti:

- **I veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore** indicati all'articolo 164, comma 1, del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)
- I beni per i quali il DM 31/12/1988 prevede un coefficiente di ammortamento ai fini fiscali inferiore al 6,5%
- **I fabbricati e le costruzioni**
- I beni elencati nell'Allegato 3 della Legge 208/2015 (condutture utilizzate per l'imbottigliamento di acque minerali naturali; condutture utilizzate per gli stabilimenti termali; condotte utilizzate per la produzione e distribuzione di gas naturale; materiale rotabile, ferroviario e tramviario; aerei completi di equipaggiamento)
- I beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

QUANTO

Variabilità del credito

La misura del credito d'imposta dipende:

- dal tipo di investimento
- dall'anno in cui avviene l'investimento



Legge di Bilancio **2021** (Legge 30 dicembre 2020, n. 178)
Agevolazioni per investimenti in beni materiali

Ambito temporale	Valore dell'investimento	Credito d'imposta	Valore dell'investimento	Credito d'imposta
	Beni ordinari		Beni 4.0	
2021	Fino a 2 milioni €	10%	Fino a 2,5 milioni €	50%
		15% ⁽¹⁾	Da 2,5 a 10 milioni €	30%
			Da 10 a 20 milioni €	10%
2022	Fino a 2 milioni €	6%	Fino a 2,5 milioni €	40%
			Da 2,5 a 10 milioni €	20%
			Da 10 a 20 milioni €	10%

(1) Per strumenti / dispositivi atti a realizzare modalità di lavoro agile ai sensi della Legge 22 maggio 2017, n. 81 (Art. 18)

Legge di Bilancio **2021** (Legge 30 dicembre 2020, n. 178)
Agevolazioni per investimenti in beni immateriali

Ambito temporale	Valore dell'investimento	Credito d'imposta	Valore dell'investimento	Credito d'imposta
	Beni ordinari		Beni 4.0	
2021	Fino a 1 milione €	10%	Fino a 1 milione €	20%
		15% (1)		
2022	Fino a 1 milione €	6%	Fino a 1 milione €	20%

(1) Per strumenti / dispositivi atti a realizzare modalità di lavoro agile ai sensi della Legge 22 maggio 2017, n. 81 (Art. 18)

Legge di Bilancio **2022** (Legge 30 dicembre 2021, n. 234)
Agevolazioni per investimenti in beni materiali

Ambito temporale	Valore dell'investimento	Credito d'imposta	Valore dell'investimento	Credito d'imposta
	Beni ordinari		Beni 4.0	
2023-2025	NO PROPROGA		Fino a 2,5 milioni €	20%
			Da 2,5 a 10 milioni €	10%
			Da 10 a 20 milioni €	5%

Legge di Bilancio **2022** (Legge 30 dicembre 2021, n. 234)

Agevolazioni per investimenti in beni immateriali

Ambito temporale	Valore dell'investimento	Credito d'imposta	Valore dell'investimento	Credito d'imposta
	Beni ordinari		Beni 4.0	
2023	NO PROROGA		Fino a 1 milione €	20%
2024			Fino a 1 milione €	15%
2025			Fino a 1 milione €	10%

Determinazione del costo degli investimenti agevolabili

- Rientrano nel costo dell'investimento agevolabile, oltre al costo del bene, anche gli **oneri accessori** di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali.
Per l'individuazione degli oneri accessori di diretta imputazione si fa riferimento ai criteri contenuti nel Principio contabile OIC 16 (1): rientrano nella base di calcolo del credito d'imposta anche i costi di progettazione, i trasporti, i dazi su importazione, i costi di installazione, i costi di collaudo
- Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore (concedente) per l'acquisto dei beni.

(1) Organismo Italiano di Contabilità – Principi contabili – Immobilizzazioni materiali
<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2019-01-OIC-16-Immobilizzazioni-materiali.pdf>

Determinazione del costo degli investimenti agevolabili

Possono rientrare nei costi agevolabili (semprech  effettivamente sostenuti e debitamente documentati):

- Gli impianti tecnici di servizio strettamente indispensabili per il funzionamento del bene (1)
- Le attrezzature e gli accessori strettamente indispensabili al funzionamento del bene nei limiti in cui costituiscono normale dotazione del bene medesimo nel limite forfettario del 5% (1) (2)
- Le piccole opere murarie, nei limiti in cui tali opere non presentino una consistenza volumetrica apprezzabile e, quindi, non assumano natura di «costruzioni» ai sensi della disciplina catastale (2)

(1) Ministero dello sviluppo economico, Circolare n. 177355 del 23 maggio 2018

(2) Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 152/E del 15 dicembre 2017

QUANDO

Spettanza e fruizione del credito d'imposta

Per gli investimenti in beni ordinari (1):

- la spettanza del credito d'imposta dipende dall'anno di effettuazione dell'investimento
- La fruizione avviene a decorrere dall'anno di messa in funzione dei beni

Per gli investimenti in beni 4.0 (1):

- La spettanza del credito d'imposta dipende dall'anno di effettuazione dell'investimento
- La fruizione avviene a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione

(1) Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), Art. 1, comma 1059

Spettanza = Effettuazione dell'investimento

Momento di effettuazione dell'investimento (1):

- Per i **beni acquisiti in proprietà**: data di consegna del bene
- Per i **beni in leasing finanziario**: data del verbale di consegna da parte del locatario (utilizzatore)
- Per i **beni realizzati con contratto d'appalto a terzi**: data di ultimazione della prestazione ovvero la data liquidazione S.A.L. (nelle opere pluriennali rilevano solo i costi sostenuti nel periodo agevolato)
- Per i **beni costruiti in economia da parte del soggetto destinatario dell'agevolazione**: rileva il periodo di sostenimento dei costi imputabili all'investimento (criterio della competenza economica)


(1) Ai fini dell'individuazione del momento di effettuazione dell'investimento valgono i principi generali di cui all'art. 109 del TUIR

Spettanza = Effettuazione dell'investimento

Esempio: bene acquisito in proprietà

Regimi applicabili	
Regola generale	Regime vigente nel periodo d'imposta della consegna del bene
Eccezione prevista dalla norma	«Prenotazione» → Regime vigente nel periodo d'imposta della «prenotazione»

Spettanza = Effettuazione dell'investimento



La **Legge di Bilancio 2021** agevola gli investimenti effettuati **entro il 31 dicembre 2022** oppure **entro il 30 giugno 2023 (1)**, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione («prenotazione»).

La **Legge di Bilancio 2022** proroga l'agevolazione **fino al 31 dicembre 2025** oppure **fino al 30 giugno 2026**, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione («prenotazione»).

- (1) La Legge 25 febbraio 2022, n. 15 (di conversione del DL 30 dicembre 2021, c.d. Milleproroghe 2022) fa slittare al 31 dicembre 2022 il termine per la consegna dei beni 4.0 ordinati entro il 31 dicembre 2021 e per i quali è stato versato un acconto per almeno il 20 per cento del costo di acquisizione.

Fruizione = Messa in funzione / Interconnessione del bene

La fruizione del credito d'imposta può iniziare solo a **decorrere dal periodo d'imposta in cui si realizza:**

- **la messa in funzione per i beni ordinari**
- **l'interconnessione per i beni 4.0**

Interconnessione

- Affinché un bene possa essere definito «interconnesso» è necessario che (1):
 - Scambi informazioni con sistemi interni (ad esempio: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, sistema logistico, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (ad esempio: sistemi informativi della rete dei clienti / fornitori / partner, altri siti di produzione, *supply chain*, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (ad esempio: TCP/IP, HTTP, MQTT, ecc.)
 - Sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (ad esempio: indirizzo IP)
- Il costruttore / fornitore non può dichiarare che il bene è interconnesso.

(1) Agenzia delle Entrate – Ministero dello Sviluppo Economico, Circolare n. 4/E del 30/03/2017

Interconnessione

- Il soddisfacimento del requisito dell'interconnessione dipende non solo dalle caratteristiche intrinseche del bene oggetto dell'investimento, ma anche dalle caratteristiche del sistema informativo dell'impresa
- Il requisito dell'interconnessione può essere soddisfatto anche in un esercizio successivo a quello di effettuazione dell'investimento (1)
- Nelle more dell'interconnessione (ad esempio per adeguare il sistema informativo) l'impresa può comunque iniziare a fruire del credito d'imposta riconosciuto per gli investimenti in beni ordinari (2) fino all'esercizio precedente a quello in cui si realizza l'interconnessione (3)

(1) Agenzia delle Entrate, Risposta n. 394 dell'8 giugno 2021

(2) Si ricorda che il credito d'imposta per investimenti in beni ordinari non è stato prorogato dalla Legge di Bilancio 2022 (è utilizzabile fino al 31 dicembre 2022 con aliquota pari al 6%).

(3) Agenzia delle Entrate – Mise, Circolare n. 4/E del 30 marzo 2017.

COME – Aspetti fiscali

Il credito d'imposta:

- Non concorre alla formazione del reddito (IRPEF, IRES), né alla formazione della base imponibile IRAP
- Non può essere ceduto / trasferito neanche all'interno del consolidato fiscale
- E' cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto

Modalità di utilizzo del credito d'imposta

- Utilizzabile esclusivamente **in compensazione** mediante modello F24 attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate (1)
- **In tre quote annuali di pari importo (2)** a decorrere dall'anno:
 - di entrata in funzione per i beni ordinari
 - di avvenuta interconnessione per i beni 4.0

(1) I codici tributo per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali sono stati comunicati dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021.

(2) In caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, del credito d'imposta (ad esempio: per incapienza di debiti fiscali e contributivi in un dato anno), l'ammontare residuo può essere utilizzato nel corso dei periodi d'imposta successivi.

Esempio 1



- **Bene materiale 4.0**
- Investimento di 100.000 € + IVA
- Acquistato e consegnato nel 2022
- Interconnesso nel 2022
- Credito d'imposta fruibile: $100.000 \times 40\% = 40.000 \text{ €}$
- Compensabile in 3 quote annuali di pari importo a partire dal 2022

2022	13.333 €
2023	13.333 €
2024	13.333 €

Esempio 2



- **Tre beni materiali ordinari**
- 100.000 € + IVA cadauno, investimento di 300.000 € + IVA
- Tutti acquistati e consegnati nel 2022
- Due beni entrano in funzione nel 2022, uno nel 2023
- Credito d'imposta fruibile: $300.000 \times 6\% = 18.000 \text{ €}$
- Compensabile in 3 quote annuali di pari importo a partire dal 2022 per due beni, dal 2023 per il terzo bene

2022	4.000 €
2023	6.000 €
2024	6.000 €
2025	2.000 €

Esempio 3



- **Bene materiale 4.0**
- Investimento di 3.000.000 € + IVA
- Acquistato e consegnato nel 2022
- Interconnesso nel 2022
- Credito d'imposta fruibile:

$$2.500.000 \times 40\% = 1.000.000 \text{ €}$$

$$500.000 \times 20\% = 100.000 \text{ €}$$

$$1.100.000 \text{ €}$$

compensabile in 3 quote annuali di pari importo a partire dal 2022

2022	366.666 €
2023	366.666 €
2024	366.666 €

Esempio 4



- **Bene materiale 4.0**
- Investimento di 500.000 € + IVA
- Prenotato nel 2022 (dicembre)
- Acquistato e consegnato nel 2023 (giugno)
- Interconnesso nel 2024
- Credito d'imposta fruibile (come bene ordinario):
 $500.000 \times 6\% = 30.000 \text{ €}$
 Quota compensabile nel 2023 = $1/3$ di 30.000 € = 10.000 €
- Credito d'imposta fruibile (come bene 4.0):
 $[(500.000 \times 40\%) - 10.000] = 190.000 \text{ €}$
 compensabile in 3 quote annuali di pari importo a partire dal 2024

2023	10.000 €
2024	63.333 €
2025	63.333 €
2026	63.333 €

Meccanismo di «recapture»

- Qualora entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento ovvero a quello di avvenuta interconnessione i beni agevolati siano:
 - ceduti a titolo oneroso
 - oppure destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto

il credito d'imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

- Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifica l'evento, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Investimenti sostitutivi

- Il credito d'imposta non è rideterminato qualora, nello stesso periodo in cui avviene la cessione o la delocalizzazione dei beni originariamente agevolati, questi vengano sostituiti con altri aventi caratteristiche tecniche analoghe o superiori.
- Devono essere certificate l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

COME – Oneri documentali

Dicitura in fattura

- Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento normativo:
«Bene agevolabile ai sensi dell'Art. 1, commi da 1054 a 1058 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020»
- La fattura sprovvista del riferimento non è considerata documentazione idonea e determina, in sede di controllo, la revoca della quota corrispondente di agevolazione (1)

(1) Agenzia delle Entrate, Risposta n. 438 del 5 ottobre 2020.

Dicitura in fattura

L'impresa acquirente può sanare l'eventuale assenza della dicitura in fattura, prima di eventuali attività di controllo dell'amministrazione finanziaria, attraverso le modalità che la stessa Agenzia delle Entrate ha indicato (1):

- In caso di fattura cartacea:
 - Riportando la dicitura sull'originale di ogni fattura, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro;
- In caso di fattura elettronica, in alternativa:
 - Stampando la fattura e apponendo sulla copia cartacea la dicitura con scritta indelebile
 - Inviando a SDI un documento elettronico al fine di integrare la fattura elettronica originaria.
Il file dovrà riportare gli estremi della fattura elettronica e i dati necessari per l'integrazione, ossia il suddetto riferimento normativo. Il file dovrà essere conservato assieme alla fattura elettronica.

(1) Agenzia delle Entrate, Risposta n. 438 del 5 ottobre 2020.

- Per i **beni 4.0** il cui costo di acquisizione supera i **300.000 euro** è **obbligatoria**:
 - una **perizia asseverata** rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali
 - oppure un **attestato di conformità** rilasciato da un ente di certificazione accreditato
- In caso di beni di costo unitario inferiore o uguale a 300.000 euro la perizia (l'attestato di conformità) può essere sostituita da una **dichiarazione resa dal legale rappresentante** dell'impresa (ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

- La perizia deve essere prodotta entro il periodo d'imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale
- La perizia può anche riguardare una pluralità di beni (1)

(1) Agenzia delle Entrate – Ministero dello Sviluppo Economico, Circolare n. 4/E del 30/03/2017


- **Attesta che il bene rientra nell'Allegato A (beni materiali 4.0) o nell'Allegato B (beni immateriali 4.0) alla Legge di Bilancio 2017 (Legge 232/2016)**
- **Attesta il soddisfacimento dei requisiti obbligatori e dei requisiti ulteriori (1)**
- **Certifica la data dell'avvenuta interconnessione**
- Dichiarare il valore complessivo degli investimenti rilevante ai fini dell'agevolazione sulla base di quanto indicato dalla società stessa
- Dichiarare la terzietà del perito asseverante rispetto ai produttori e/o fornitori dei beni oggetto della perizia
- Dichiarare l'accordo di riservatezza (NDA – Not Disclosure Agreement) sulle informazioni e sui documenti raccolti

(1) Limitatamente ai beni materiali 4.0 dell'Allegato A – I GRUPPO

Relazione tecnica

- A corredo della perizia (o dell'attestato di conformità o della dichiarazione resa dal Legale rappresentante dell'impresa) viene redatta una **relazione tecnica**.
- La relazione tecnica riporta in dettaglio e argomenta, per ogni singolo bene, i dati identificativi, la descrizione tecnica, la classificazione rispetto agli allegati della normativa, l'analisi del soddisfacimento dei requisiti obbligatori e ulteriori, la descrizione e la rappresentazione delle modalità di interconnessione e integrazione, gli allegati documentali e fotografici.
- A tutela della proprietà intellettuale e della riservatezza, nonché di terze parti coinvolte, l'analisi tecnica è un documento confidenziale e deve essere custodita presso la sede del beneficiario dell'agevolazione fiscale. Le informazioni contenute potranno essere rese disponibili solamente su richiesta degli organi di controllo o su mandato dell'autorità giudiziaria.

Perizia – Modalità di svolgimento



Comunicazione al MISE

- Le imprese, che si avvalgono delle misure agevolative riguardanti l'applicazione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, effettuano una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico.
- Il modello di comunicazione è disponibile sul sito del MISE (1)
Esso va firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa e poi trasmesso in formato elettronico tramite PEC all'indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it

(1) <https://www.mise.gov.it/index.php/it/93-normativa/decreti-direttoriali/2042769-decreto-direttoriale-6-ottobre-2021-modello-comunicazione-credito-d-imposta-beni-strumentali>

Comunicazione al MISE

- La comunicazione va inviata a consuntivo entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.
- L'invio del modello di comunicazione non costituisce presupposto per l'applicazione del credito d'imposta e i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Ministero dello Sviluppo Economico al solo fine di valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative.

L'eventuale mancato invio del modello non determina comunque effetti in sede di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria della corretta applicazione della disciplina agevolativa.

Mantenimento caratteristiche e requisiti

- Ai fini dei successivi controlli, dovrà essere cura dell'impresa beneficiaria documentare, attraverso un'**adeguata e sistematica reportistica**, il mantenimento, per tutto il periodo di fruizione dei benefici, delle caratteristiche e dei requisiti richiesti (1)
- Nel caso di variazioni non sostanziali sarà utile una dichiarazione firmata dal legale rappresentante riportante i nuovi dettagli descrittivi (es. cambio indirizzi IP)
- Nel caso di variazioni sostanziali sarà necessario procedere ad una verifica e relativa certificazione della nuova configurazione

(1) Agenzia delle Entrate, Risposta n. 394 dell'8 giugno 2021

QUADRO DI RIFERIMENTO

CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI

CONCLUSIONE




Q & A



Grazie per l'attenzione

ing. Carlo Andreoli

 342 9264740

 ing.carloandreoli@gmail.com

